

X MUNICIPALITA' BAGNOLI-FUORIGROTTA

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE
ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**

Approvato con deliberazione del Consiglio della X Municipalità n 5 del 23/04/2024

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1** – Istituzione e finalità pag.2
- Art. 2** – Organizzazione pag.2
- Art. 3** - Destinatari pag.2
- Art. 4** – Attività della Consulta pag.3
- Art. 5** – Ambiti di Intervento pag.4
- Art. 6** – Modalità di Iscrizione alla Consulta pag.4
- Art. 7-** Valutazione delle Istanze di Iscrizione alla Consulta pag.5
- Art. 8** - Iscrizione successiva alla Consulta pag.6
- Art. 9** - Organi della Consulta pag.6
- Art. 10** - Il Presidente della Consulta pag.6
- Art. 11** – Assemblea della Consulta pag.8
- Art. 12** – Il Consiglio Direttivo pag.9
- Art. 13** – Cancellazione degli Organismi Associativi dalla Consulta pag.11
- Art. 14** - Ineleggibilità e Incompatibilità pag.11
- Art. 15** – Dimissioni e Decadenza pag.12
- Art. 16** – Scioglimento della Consulta pag.12
- Art. 17** – Trattamento dei dati e privacy pag.13
- Art. 18** - Disposizioni finali pag.13

Art. 1 Istituzione e Finalità

La X Municipalità del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n.117 (codice del terzo settore) , del regolamento delle Municipalità di cui all'articolo 10, ed in aderenza allo statuto del Comune di Napoli di cui all'articolo 11 , riconosce il valore sociale e civile dell'associazionismo e del volontariato, come valori di impegno, inclusione, partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile, intende sostenerne le attività e valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà. Considera la loro presenza e il loro radicamento sul territorio risorse fondamentali per conseguire più ampie finalità di interesse generale: civiche, solidaristiche, culturali, come meglio specificate all'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore).

Istituisce pertanto la Consulta delle Associazioni, delle organizzazioni di volontariato e degli enti del terzo settore, iscritti e non iscritti al RUNTS, quale organismo collegiale di partecipazione in seno alla X Municipalità, con funzioni di consultazione e di proposizione, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla stessa.

Art. 2 Organizzazione

1. Il presente regolamento individua e disciplina il modello organizzativo della Consulta e ne stabilisce gli scopi, le finalità e le attività.

Art. 3 Destinatari

1. Il presente regolamento si rivolge agli enti del terzo settore (ETS), come definiti dal d.lgs. 117/2017, agli enti non (ETS) non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quali le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le associazioni sportive, le fondazioni, le associazioni riconosciute o non riconosciute e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per perseguire senza

scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio della X Municipalità, indipendentemente dalla sede legale dell'Organismo Associativo e che comunque formalizzino un programma di attività che interessa la X Municipalità all'atto della iscrizione alla consulta.

2. La consulta è apartitica, rispetta le diversità ideologiche, di culto, di opinione e di etnia.

3. La Consulta rimane in carica per la durata di 1 anno solare

4. Sono escluse le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro.

5. La partecipazione alla Consulta della X Municipalità è gratuita, non sono corrisposti compensi di nessuna natura e a nessun titolo.

Art. 4 Attività della Consulta

1. La Consulta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del presente regolamento, viene consultata dagli organismi municipali, o viceversa chiede una consultazione agli organismi municipali, in ordine a progettualità emergenti o programmate, secondo gli indirizzi fissati dalla stessa Municipalità, stabilendo un percorso di condivisione ed attuazione delle stesse. Inoltre La Consulta svolge un'attività propositiva, d'intesa con il Presidente della Municipalità, rispetto a progetti di promozione culturale, artistica, di tutela dell'ambiente e della salute, tutela degli animali, manifestazioni sportive, eventi turistici ricreativi, sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne, sensibilizzazione del commercio equo e solidale.

Art. 5 Ambiti di intervento

2. La consulta può dotarsi di ambiti e di settori specifici, con propria deliberazione previo parere del Presidente della X Municipalità, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6 Modalità di Iscrizione alla Consulta.

1. Il Presidente della Municipalità, attraverso le modalità previste dal bando/avviso pubblico promuove all'inizio della consigliatura l'istituzione della Consulta. Le associazioni, le organizzazioni di volontariato, gli enti iscritti e non iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore che intendono far parte della Consulta dovranno presentare specifica istanza di iscrizione, usando l'apposito modello che sarà allegato al bando/avviso pubblico, firmato dal legale rappresentante dell'Organismo ed indirizzato al Presidente della Municipalità.

2 L'istanza di iscrizione dovrà contenere, pena l'inammissibilità, le seguenti indicazioni:

- a. Denominazione dell'Organismo, anno di costituzione, sede, codice fiscale o se in possesso partita IVA, recapiti telefonici, e-mail o posta certificata;
- b. Indicazione del legale rappresentante;
- c. Oggetto sociale;
- d. Eventuali iscrizioni in appositi registri;
- e. Settore o settori di interesse compatibili con l'oggetto sociale;
- f. Dichiarazione di operare o di aver operato sul territorio della X Municipalità o comunque di avere una progettualità da attuare sul territorio municipale.

3. L'istanza di iscrizione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo ed eventuali aggiornamenti;
- b. Copia dello statuto;

- c. Dichiarazione del legale rappresentante dell'organismo associativo di non ricoprire cariche politiche, e cio' anche per i membri del Consiglio Direttivo, né incarichi che possono costituire causa di esclusione dalla Consulta;
- d. Dichiarazione firmata dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 A) che non sussistono a suo carico, né a carico dei componenti del consiglio direttivo procedimenti e/o provvedimenti penali ai sensi della normativa vigente, e che non hanno liti pendenti in quanto parti di un procedimento civile/amministrativo con il Comune di Napoli; B) che l'organismo associativo non fa parte di articolazioni da riferire a partiti politici, sindacali , societa' segrete.
- e. Curriculum e relazione delle attività svolte dall'organismo associativo;
- f. Eventuali progetti delle attività da realizzare sul territorio della X Municipalità redatto per linee generali, riferiti all'annualità in corso o in successive annualità
- g. L'istanza di iscrizione, corredata dalla documentazione richiesta dovrà essere presentata presso gli uffici amministrativi della X Municipalità secondo i termini stabiliti dal bando/avviso pubblico.

Art. 7 Valutazione delle Istanze di Iscrizione alla Consulta.

1. La valutazione delle istanze di iscrizione alla Consulta è di competenza del Direttore della Municipalità che con proprio atto dirigenziale può avvalersi di una commissione di valutazione, composta da funzionari incardinati nelle varie articolazioni municipali.
2. La commissione di valutazione, a conclusione dell'istruttoria, trasmetterà al Presidente della Municipalità, sia l'elenco degli Organismi associativi ammessi a far parte della Consulta, sia quello degli Organismi esclusi, motivando tale esclusione.
3. Il Presidente della Municipalità, provvederà a comunicare tramite posta certificata o altro mezzo ritenuto utile, l'esito della valutazione agli organismi richiedenti l'iscrizione alla Consulta entro 5 giorni dalla

comunicazione conclusiva da parte della commissione di cui all'Art. 7 comma 1 del presente regolamento.

4. E' possibile presentare ricorso circa il mancato accoglimento della domanda di iscrizione alla consulta entro 5 giorni dalla avvenuta comunicazione, il ricorso dovrà essere indirizzato al Presidente della Municipalità il quale trasmetterà il ricorso alla commissione di valutazione sopra citata che si pronuncerà entro 3 giorni.

5. Al termine del procedimento il Presidente della Municipalità convocherà l'assemblea degli organismi associativi al fine di procedere alla nomina del presidente della consulta.

Art. 8 Iscrizione successiva alla Consulta

1. Il Presidente della municipalità può ogni anno riaprire il bando/avviso pubblico, al fine di consentire ad altri Organismi associativi di presentare domanda di iscrizione alla Consulta, secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 9 Organi della Consulta

1. Sono organi della Consulta:

- a. Il Presidente della Consulta.
- b. Assemblea della Consulta.
- c. Consiglio Direttivo.

Art. 10 Il Presidente della Consulta

1. Il Presidente della Consulta viene eletto nella prima seduta dell'Assemblea, convocata dal Presidente della Municipalità in seduta pubblica alla quale siano presenti almeno 50% più uno degli aventi diritto al voto.

Per tale votazione non sono ammesse deleghe tra gli organismi associativi.

Alle operazioni di voto saranno presenti il Presidente della Municipalità, il Direttore della Municipalità, o loro delegati, e a conclusione si provvederà a redigere apposito verbale e a rendere pubblico l'esito della votazione.

2. Le candidature per la carica di Presidente della Consulta debbono essere presentate entro 5 giorni dalla convocazione della prima adunanza; la proposta di candidatura a Presidente deve essere accompagnata da una relazione programmatica, coerente con linee programmatiche della X Municipalità.

3. Prima delle votazioni il Presidente della Municipalità, o suo delegato, nomina tre scrutatori individuati tra i rappresentanti degli Organismi associativi presenti. Viene eletto Presidente della Consulta chi ottiene il maggior numero di voti, in caso di parità tra candidati ci sarà il ballottaggio tra gli stessi con una seconda votazione e a seguire fino a che non si definisce il candidato che ottiene maggior numero di voti.

La votazione avverrà a scrutinio palese per alzata di mano.

4. A scrutinio terminato il Presidente della Municipalità comunicherà all'assemblea l'esito della votazione e proclamerà l'elezione del Presidente della Consulta.

5. Funzione e compiti del Presidente della Consulta:

- a. Rappresenta la Consulta;
- b. Convoca, presiede e coordina le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. Cura la programmazione degli ordini del giorno in accordo con il Presidente della Municipalità;
- d. Stabilisce in accordo con il Presidente della Municipalità i collegamenti tra la consulta e gli organismi municipali;
- e. Adotta tutti gli adempimenti necessari per il corretto funzionamento della Consulta;

- f. Predispone ad ogni fine anno solare un resoconto delle attività svolte dalla consulta ed un report circa la presenza degli organismi associativi nei lavori assembleari della Consulta;
- g. Relaziona annualmente al Consiglio Municipale per una puntuale rendicontazione e per possibili suggerimenti o correttivi;
- h. Rimane in carica per la durata di un anno solare, fatti salvo i casi di decadenza o dimissioni

Art. 11 Assemblea della Consulta

1. L'assemblea della consulta è l'organo deliberante della Consulta. E' composta dal Presidente della Consulta che la presiede, dai componenti del Consiglio Direttivo e da un rappresentante per ogni organismo associativo iscritto alla Consulta.
 2. Partecipa all'Assemblea, senza diritto di voto, Il Presidente della Municipalità o un suo delegato.
 3. L'Assemblea si considera validamente costituita quando è presente almeno la metà dei suoi componenti aventi diritto di voto, ivi compreso il Presidente della Consulta;
 4. Non sono ammesse deleghe tra gli Organismi Associativi ma solo deleghe a favore del Vice-Presidente dell'Organismo Associativo, sottoscritte dal Presidente/Legale Rappresentante quando questi è impossibilitato a partecipare alla riunione.
 5. All'apertura dei lavori il Presidente verifica la validità della seduta e nomina tre scrutatori scelti tra i rappresentanti dell'Assemblea.
- La funzione di segretario è svolta da un rappresentante nominato dal Presidente della Consulta, questi assiste il Presidente nella parte organizzativa, redige il verbale dell'Assemblea, sottoscrive unitamente al Presidente i verbali e li custodisce.
- Ogni iscritto che fa parte dell'assemblea ha diritto ad un voto.
- Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

6. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria plenaria almeno ogni tre mesi.

In seduta straordinaria, entro 7 giorni dalla comunicazione, su richiesta del Presidente della Municipalità o del Presidente della Consulta, in accordo col Presidente della Municipalità, quando ritenuto opportuno. L'avviso di convocazione delle riunioni, ordinarie e straordinarie, deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora di apertura dei lavori e il luogo di svolgimento.

Le convocazioni delle assemblee potranno essere affisse in bacheca, negli uffici della Municipalità.

7. L'Assemblea:

a. Nomina il Presidente della Consulta, il suo Vice ed il Consiglio Direttivo;

b. Propone e vota sui programmi delle attività che si intendono perseguire, tenendo conto delle esigenze proprie della Municipalità, del suo Programma e collaborando con essa per la loro buona riuscita.

c. E' Organismo di Consultazione in tutti i casi richiesti dal Presidente della Municipalità.

d. E' demandato inoltre all'Assemblea della Consulta approvare entro trenta giorni dalla sua costituzione un regolamento interno per la disciplina del funzionamento della stessa, previo parere del Presidente della Municipalità sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo.

1. Il consiglio direttivo è organo esecutivo e di coordinamento della Consulta. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea fra i rappresentanti degli organismi associativi iscritti alla Consulta.

2. Il Consiglio direttivo è composto da almeno 5 membri e non più di 9, compreso il Presidente, rappresentativi dei vari ambiti di intervento.

3. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea della Consulta, entro 10 gg. successivi all'elezione del Presidente, in seduta pubblica a scrutinio palese, con il quorum dei partecipanti al voto e le modalità previste dall'art.10.

4. Le candidature, per ramo di attività', vengono presentate per iscritto al Presidente della Consulta almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. Risultano eletti nel Consiglio Direttivo i candidati che ottengono il maggior numero di voti e in caso di parità, il candidato più anziano.

6. Ai lavori del Consiglio partecipa il Presidente della Municipalità' o un suo delegato al fine di favorire una condivisione dei progetti emergenti o urgenti da attuare secondo la programmazione della X Municipalità.

7. Nella stessa riunione l'assemblea elegge il Vice-Presidente, secondo le stesse modalità' specificate per la nomina del Presidente, scelto tra gli eletti nel Consiglio Direttivo.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Consulta su delega dello stesso quando questi è impossibilitato a partecipare. Lo sostituisce, inoltre, in caso di dimissioni, decadenza, impedimento permanente sino alla elezione del nuovo Presidente.

8. Della riunione verrà redatto apposito verbale, firmato dal Presidente della Consulta e dal Presidente della Municipalità o dal suo delegato, che verrà protocollato e depositato agli atti della X Municipalità.

9. Il Consiglio direttivo rimane in carica per la stessa durata della carica del presidente della Consulta

10. Il Consiglio Direttivo:

a) Concerta con il Presidente della Consulta le convocazioni dell'Assemblea;

b) Attua i progetti della Consulta;

c) Propone attività e progetti in al fine di favorire l'integrazione tra la Consulta e le diverse realtà associative/organizzazioni/ enti /servizi / istituzioni territoriali esterne alla Consulta.

Art. 13 Cancellazione degli Organismi associativi dalla Consulta.

1. La cancellazione dall'elenco degli organismi associativi costituenti la Consulta avviene per una delle seguenti condizioni:
 - a. Mancata partecipazione ad almeno la metà delle assemblee ordinarie e straordinarie convocate nell'anno solare;
 - b. Mancato rispetto da quanto stabilito nel presente regolamento;
 - c. A seguito di verifica annuale delle iniziative svolte.
 - d. svolgimento di attività' in contrasto con le finalità ed il regolamento della Consulta, l'ordine pubblico o morale.
 - e. Il Presidente della Consulta, nella sua relazione annuale sulle attività' svolte, è tenuto a comunicare nel suo report il verificarsi di una o più' delle condizioni citate a carico di un Organismo associativo.
 - f. Il Presidente della Municipalità, sulla scorta di quanto comunicato dal Presidente della Consulta e sentito il parere della Commissione permanente competente, provvederà alla cancellazione dalla Consulta dell'Organismo associativo con comunicazione allo stesso e al Presidente della Consulta.

Art. 14 Ineleggibilità e Incompatibilità

- 1) La carica di Presidente della Consulta, di Vice-Presidente, di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con altra carica pubblica Istituzionale, nonché con il ruolo di segretario di partiti politici o incarichi di partito.

2) Qualora il Presidente della Consulta, il suo Vice o un membro del consiglio Direttivo incorra nei casi sopra citati, cessa immediatamente dalla carica.

Art. 15 Dimissioni e decadenza

1. Nel caso di dimissioni o decadenza di uno o più' membri del Consiglio Direttivo, per i motivi specificati nel regolamento, l'assemblea nominerà i loro sostituti in aderenza all'art.12 del presente regolamento.

2. Le dimissioni si intendono irrevocabili e diventano esecutive una volta assunte al protocollo della Municipalità.

3. Le dimissioni dei membri del consiglio direttivo vanno presentate al Presidente della Consulta e per conoscenza al Presidente della Municipalità.

4. Nel caso di dimissioni del Presidente della Consulta, le stesse vanno presentate al Presidente della Municipalità.

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, si procederà entro il termine di 10 giorni a nuove elezioni, come disciplinato dall'articolo 10 del presente regolamento.

Art. 16 Scioglimento della Consulta.

1. Il Presidente della Municipalità, può sottoporre al Consiglio la richiesta di scioglimento della Consulta o di revoca della nomina del suo Presidente, qualora l'operato della stessa non risulta conforme alle linee programmatiche approvate dalla Municipalità o sia in contrasto con quanto precisato nel presente regolamento.

Art. 17 Trattamento dei dati e Privacy

1. La diffusione e la pubblicazione dei dati raccolti nell'applicazione del presente regolamento è attuata in conformità con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari.
2. Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati raccolti ai fini delle attività oggetto del presente regolamento sono individuati dalla disciplina adottata dall'Amministrazione Comunale in materia di privacy.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente regolamento si rimanda al Codice Civile, e per gli enti iscritti al RUNT, al D.lgs. n.117 del 3 luglio 2017.
2. Le proposte di modifica del presente Regolamento possono essere presentate da almeno il 50% dei rappresentanti delle associazioni aderenti alla Consulta o dal Presidente della Municipalità, sentita la commissione consiliare competente.
3. Sulla richiesta di modifica è competente il Consiglio della Municipalità.
4. Il presente regolamento annulla e sostituisce il regolamento della consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato della X Municipalità approvato con delibera n.7 del 11/07/2017 dal Consiglio della X Municipalità.